



**Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"**

REGOLAMENTO sul funzionamento del CONSIGLIO ACCADEMICO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta formazione artistica e musicale

Riferimenti normativi

Approvato con delibera del Consiglio Accademico 24 novembre 2010, n. 69/2b

Sommario

Art. 1. (<i>Composizione del Consiglio Accademico</i>)	4
Art. 2. (<i>Elezione, durata della carica, surroghe e decadenza del Consiglio</i>)	4
Art. 3. (<i>Incompatibilità, ineleggibilità</i>)	4
Art. 4. (<i>Presidente</i>)	5
Art. 5. (<i>Obblighi del Consigliere</i>)	5
Art. 6. (<i>Funzioni del Consiglio</i>).....	5
Art. 7. (<i>Convocazione del Consiglio e Ordine del giorno</i>)	5
Art. 8. (<i>Validità delle sedute</i>)	6
Art. 9. (<i>Svolgimento dei lavori</i>).....	6
Art. 10. (<i>Modalità di voto</i>)	7
Art. 11. (<i>Verballi, trasparenza, riservatezza</i>)	8

Art.1. *(Composizione del Consiglio Accademico)*

1. Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore, che ne assume la presidenza, e dal numero di Consiglieri stabilito nello Statuto del Conservatorio.
2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore può delegare le funzioni di Presidente a un consigliere anziano.
3. Su invito del Direttore o su motivata richiesta di uno o più Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio sia Professori o personale amministrativo e tecnico del Conservatorio sia consulenti esterni, la presenza dei quali sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori, per la discussione di punti specifici posti all'ordine del giorno e per la sola durata della discussione.
4. La presenza di estranei alla seduta, con l'eccezione del Direttore amministrativo, deve essere preannunciata nella lettera di convocazione oppure proposta dal Presidente prima dell'inizio della seduta e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente tra i membri Professori.

Art. 2. *(Elezione, durata della carica, surroghe e decadenza del Consiglio)*

1. Con esclusione dei casi di cui all'art. 3, sono eleggibili nel Consiglio:
 - a. tutti i Professori in servizio nel Conservatorio con contratto a tempo indeterminato il cui servizio si protragga per tutta la durata del mandato e che abbiano almeno cinque anni di servizio nei Conservatori;
 - b. tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti al Conservatorio all'atto dell'elezione.
2. La disciplina per l'elezione dei rappresentanti dei Professori nel Consiglio è riportata nello specifico Regolamento elettorale; i rappresentanti degli studenti sono designati dalla Consulta degli Studenti sulla base dello specifico Regolamento di funzionamento.
3. La carica di Consigliere ha durata triennale, fino al termine terzo anno accademico dall'elezione, e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.
4. In caso di trasferimento ad altro istituto, di dimissione volontaria, di decadenza per motivi disciplinari o di cessazione, il Consigliere viene sostituito secondo le norme contenute nel Regolamento elettorale.
5. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri il Direttore decreta lo scioglimento del Consiglio e convoca entro quindici giorni il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti per procedere alla costituzione dell'intero organo.

Art. 3. *(Incompatibilità, ineleggibilità)*

1. La carica di Consigliere non è compatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione.
2. Sono ineleggibili i Professori che hanno ricevuto una sanzione disciplinare definitiva di:
 - a. sospensione dall'insegnamento per oltre un mese, negli ultimi quindici anni;
 - b. sospensione dall'insegnamento fino ad un mese, negli ultimi dieci anni;
 - c. rimprovero scritto, negli ultimi tre anni.
3. Sono ineleggibili gli studenti che sono stati oggetto di sanzione disciplinare.

Art. 4. (Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute e redige l'ordine del giorno.
2. Il Presidente garantisce il corretto e funzionale svolgimento della seduta dando pari opportunità di espressione a tutti i Consiglieri, può tuttavia determinare eventuali contingentamenti dei tempi degli interventi su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei presenti.

Art. 5. (Obblighi del Consigliere)

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere un comportamento adeguato al ruolo istituzionale che ricoprono sia all'interno dell'istituto sia, quando lo rappresentano, all'esterno dello stesso.
2. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni; qualora siano impossibilitati devono far pervenire comunicazione scritta al Direttore, anche per via informatica, prima della data prevista per la seduta.
3. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive dalle sedute il Consigliere decade dal mandato.
4. Ogni Consigliere e comunque ogni partecipante alle sedute del Consiglio è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni avvenute.
5. Il Consiglio potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione.

Art. 6. (Funzioni del Consiglio)

1. Le funzioni del Consiglio sono definite dallo Statuto del Conservatorio nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto.

Art. 7. (Convocazione del Consiglio e Ordine del giorno)

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, attraverso lettera esposta all'albo e sul sito web del Conservatorio.
2. La convocazione deve obbligatoriamente contenere:
 - a. luogo, data e ora della riunione;
 - b. ordine del giorno
 - c. eventuale presenza di consulenti estranei;
 - d. eventuale previsione di delibere che richiedono maggioranze qualificate.
3. La convocazione deve essere corredata della documentazione necessaria alla valutazione dei progetti riguardanti la ricerca, la didattica o la produzione artistica.
4. La lettera di convocazione può essere inviata ai Consiglieri sia attraverso raccomandata con avviso di ricevimento sia per via informatica; i Consiglieri devono dare tempestiva conferma di avvenuta ricezione della convocazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.
5. La seduta può essere annullata, non oltre le ventiquattro ore precedenti la riunione, per causa di forza maggiore o se non è stato possibile avere riscontro di ricezione della convocazione da parte della maggioranza dei Consiglieri.

6. L'ordine del giorno è deciso dal Direttore, sentite anche le proposte avanzate dai Consiglieri, e prevede al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente.
7. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo Consigliere deve essere presentata per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta al Direttore, che la accoglie a sua descrizione motivando al richiedente l'eventuale rifiuto. Ove la richiesta sia invece presentata da almeno la metà dei Consiglieri, questa deve essere senz'altro accolta.
8. L'ordine del giorno può essere integrato, prima dell'inizio di ogni seduta, su richiesta di ciascun Consigliere solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio; l'integrazione deve essere approvata all'unanimità.
9. Il Presidente inserirà gli oggetti integrativi dell'ordine del giorno in qualsiasi punto ritenga opportuno, considerata l'urgenza delle delibere da assumere; ordinariamente l'integrazione avviene in coda, prima della discussione delle "varie ed eventuali".
10. Una convocazione straordinaria del Consiglio può essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri; la richiesta di convocazione straordinaria deve essere inoltrata al Direttore e deve contenere i punti all'ordine del giorno di cui si chiede la discussione. Il Direttore, constatata la correttezza della richiesta, ha l'obbligo di convocare il Consiglio tra il settimo e il ventesimo giorno dalla data di ricezione della domanda, inserendo i punti richiesti in testa all'ordine del giorno.

Art. 8. (Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. Qualora approvato dalla maggioranza del Consiglio sono egualmente valide le sedute alle quali i Consiglieri presenzino attraverso modalità che prevedono l'uso di tecnologie informatiche (videoconferenza, ecc.); in tal caso il Consiglio determinerà, qualora necessarie, ulteriori specifiche regole per la validazione e lo svolgimento delle sedute.

Art. 9. (Svolgimento dei lavori)

1. Il Presidente presenta ciascun argomento al Consiglio e dà la parola al Consigliere relatore incaricato di istruire la relativa delibera; terminata la presentazione dell'argomento, sono ammessi a parlare i singoli Consiglieri secondo l'ordine delle richieste presentate.
2. Ogni Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
4. La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in cinque minuti.
5. Ciascun componente può riprendere di norma solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione; garantite almeno due tornate di interventi sul punto in discussione, può essere avanzata dal Presidente o da ciascun Consigliere la proposta di ritenere chiusa la discussione. Sulla proposta il Consiglio si esprime a maggioranza.
6. Il Presidente, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo componente.

7. Sulla proposta di delibera in votazione, a conclusione della discussione, sono ammessi due soli interventi, uno a favore ed uno contro, e brevissime dichiarazioni di voto, da riportare a verbale ove ciò sia espressamente richiesto.
8. Il Presidente può disporre, in caso lo ritenga necessario, la registrazione audio o video della seduta esclusivamente dietro parere favorevole della maggioranza dei presenti; tale eventuale registrazione resta a disposizione dei Consiglieri per due mesi per la consultazione senza formalità in orari concordati con il segretario verbalizzante.
9. I supporti contenenti le registrazioni audio o video non sono consultabili da personale estraneo al Consiglio se non su motivata richiesta da presentarsi per iscritto al Direttore che, valuta l'opportunità di autorizzarla, decide autonomamente.

Art. 10. (Modalità di voto)

1. È possibile deliberare solo su oggetti inseriti all'ordine del giorno; non è consentito assumere delibere nella discussione relativa alle "Varie ed eventuali".
2. Le votazioni possono essere svolte con modalità palese o segreta. La votazione segreta, obbligatoria nel caso di coinvolgimento diretto di uno o più membri del Consiglio Accademico, può essere altresì richiesta da uno qualsiasi dei Consiglieri con l'appoggio di almeno altri due Consiglieri.
3. L'esito delle votazioni viene rilevato dal Presidente; in caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nomina due scrutatori tra i Consiglieri.
4. Nelle votazioni i membri del Consiglio possono esprimersi attraverso le seguenti espressioni:
 - a. voto favorevole;
 - b. voto contrario;
 - c. astensione;
 - d. non voto (espressione non conteggiabile ai fini delle maggioranze).
5. Sono possibili queste maggioranze:
 - a. unanimità del Consiglio;
 - b. unanimità dei presenti alla seduta;
 - c. maggioranza del Consiglio (metà più uno del numero dei Consiglieri);
 - d. maggioranza dei presenti votanti (metà più uno dei presenti votanti);
 - e. maggioranza relativa (miglior risultato tra le diverse espressioni di voto).

In caso prevalgano le astensioni la votazione è nulla.
6. Per le votazioni a maggioranza qualificata si tengono in considerazione solo le prime tre espressioni di voto di cui al comma 4.
7. Il Consigliere che decide di non voler partecipare al voto deve comunicarlo al Presidente prima della votazione.
8. In caso di parità, l'esito favorevole o contrario della votazione viene determinato dal parere del Presidente; qualora egli si astenga la votazione va ripetuta, qualora decida di non votare la votazione viene rinviata.
9. Nei verbali i nominativi dei Consiglieri con la loro espressione di voto vengono riportati solo su richiesta degli interessati.
10. Il Presidente comunica prima di ogni operazione di voto il tipo di maggioranza richiesta per l'esito favorevole. La decisione viene presa dal Presidente in base alla rilevanza degli argomenti posti in votazione.

11. Il Direttore richiede l'unanimità del Consiglio obbligatoriamente nel caso di votazioni che riguardano settori strategici del Conservatorio; in tal caso il Direttore deve darne avviso nella lettera di convocazione.
12. Il Presidente può disporre la votazione di proposte che necessitano una valutazione di documenti solo se questi sono stati messi a disposizione dei Consiglieri col dovuto anticipo e comunque non oltre il ricevimento della lettera di convocazione; le proposte la cui documentazione è giunta oltre tale limite o viene presentata nel corso della seduta stessa possono essere messe in votazione solo con l'accordo di tutti i presenti.

Art. 11. *(Verbali, trasparenza, riservatezza)*

1. Il verbale delle sedute riporta per ciascun oggetto, dopo la premessa, solo il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione unitamente agli eventuali allegati; è esclusa la narrativa qualora non essenziale alla comprensione della decisione.
2. Sono riportate le eventuali affermazioni di cui si richieda la verbalizzazione e si consegna il testo entro il termine di cinque giorni dalla seduta.
3. Le delibere, immediatamente esecutive, devono essere definite seduta stante dandosi lettura del testo approvato.
4. I verbali delle sedute sono messi a disposizione, di norma, entro la seduta successiva per l'approvazione; le delibere adottate devono essere tempestivamente trasmesse agli uffici di competenza.
5. Le delibere sono pubbliche.
6. I verbali delle riunioni, una volta approvati, sono pubblici e sono pubblicati nel sito web del Conservatorio - area riservata ai Professori.
7. Il Direttore e i consiglieri devono fornire al corpo docente e agli studenti del Conservatorio la massima pubblicità sulle decisioni e sugli esiti del lavoro del Consiglio, mantenendo la dovuta riservatezza per quanto concerne giudizi e valutazioni espressi nella discussione e non strettamente necessari alla comprensione delle problematiche dibattute e degli esiti delle votazioni.
8. Il presidente, in presenza di discussione che riguardi persone o inerente a problematiche che richiedono riservatezza, può disporre la non verbalizzazione o la secretazione parziale o totale del verbale. Ogni Consigliere, in questo caso, è vincolato al segreto d'ufficio.